

Legge regionale 09 marzo 1988 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.

Art. 57

Caccia e pesca

1. Le Province esercitano le funzioni di vigilanza e quelle sanzionatorie in materia di caccia, di protezione e tutela della fauna e dell' avifauna, oltre alle attribuzioni previste dalla vigente legislazione regionale.

(1)(2)

2.

(ABROGATO)

(3)

3.

(ABROGATO)

(4)

4. In materia di pesca in acque interne restano ferme le competenze delle Amministrazioni provinciali, dell' Ente tutela pesca del Friuli - Venezia Giulia e del Servizio della pesca marittima della Direzione regionale dell' industria.

(5)

Note:

1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 1, comma 2, L. R. 5/1989

2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 22/1990

3 Comma 2 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999

4 Comma 3 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999

5 Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).